

Sent. n. 221/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi alla pubblica udienza tenuta in data
18/03/2024, con l'assistenza del segretario
dott.ssa Nadia Bruno, l'Avv. Roberto Pessi per il
ricorrente e l'avv. Andrea Botta su delega per
l'INPS;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in riassunzione iscritto al n. 79091
del registro di Segreteria, promosso dal Capitano di
Vascello XX, rappresentato e difeso
dal Prof. Avv. Roberto Pessi (c.f. PSSRRT48D30H501V;
robertopessi@ordineavvocatiroma.org; fax
06/85231343), ed elettivamente domiciliato presso il

Suo studio in Roma, Via Po n. 25/b;

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in

persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso nel presente giudizio

dall'avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale

MNGFPP64T25F158Q, P.e.c.

avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), con

il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla

Via Cesare Beccaria n. 29,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha

impugnato il provvedimento di diniego n. prot.

INPS.7014.26/01/2021.0036784 del 26.01.2021, emesso

dalla sede INPS, ed ha chiesto

- di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il riscatto ex art. 5, comma 3, d.

lgs. 165/1997 dei periodi di servizio

relativi a periodi precedenti all'entrata in

vigore del predetto decreto legislativo;

- in via subordinata, nell'ipotesi in cui si

dovesse ritenere applicabile il limite

massimo quinquennale dei periodi riscattabili

anche agli anni antecedenti l'entrata in

vigore del d. lgs. 165/1997, accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente di scegliere su quali periodi ottenere il riscatto, in ragione della sua sottoposizione al c.d. regime misto.

In particolare Parte attrice ha rappresentato che:

- ha richiesto con istanza del 15/05/2017, n. protocollo INPS.7014.15/05/2017.0094359, il riscatto ex art. 5, c. 3, d. lgs. 165/1997, dei seguenti periodi di servizio nel corso dei quali ha frequentato l'Accademia della Marina Militare di Livorno, con i connessi diritti derivanti dall'art. 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284:
 - dal 03.11.1980 al 19.07.1981
 - dal 14.10.1981 al 15.07.1982
 - dal 13.10.1982 al 08.07.1983
 - dal 06.09.1983 al 31.05.1984
- tale istanza era rigettata con l'impugnato provvedimento del 26.01.2021, emesso dalla sede INPS secondo cui "si comunica che la S.V. alla data del 31/12/2010 aveva già maturato il periodo massimo di maggiorazione di 5 anni come si evince dalla statino che

verrà inviato contestualmente mediante pec.

Di conseguenza anche alla data dell'istanza (15/5/2017) tale periodo era già stato maturato.”.

Parte attrice ha contestato in diritto l'assunto dell'Istituto previdenziale deducendo:

- la violazione delle aspettative di diritto e dei diritti quesiti;
- che il legislatore del decreto legislativo n. 165 del 1997, imponeva la subordinazione del tetto massimo quinquennale ai soli periodi di servizio maturandi ed escludendo espressamente gli aumenti già maturati.

2.L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:

- l'infondatezza della domanda atteso che il rigetto della domanda di supervalutazione del servizio militare reso tra il 3.11.1980 ed il 31.05.1984 scaturisce dall'applicazione della normativa;
- che l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in vigore a far data dal 1° gennaio 1998, prevede espressamente che, per il personale militare,

gli aumenti del periodo di servizio svolto
con percezione dell'indennità di impiego
operativo siano concessi nel limite massimo
complessivo di cinque anni;

- il successivo comma 3, del citato articolo 5,
stabilisce che il personale militare possa
riscattare, ai fini degli aumenti del
servizio utile a pensione e previo pagamento
di una parte dell'onere, "i periodi di
servizio comunque prestato". L'articolo 7,
comma 3, del decreto in argomento prevede,
infine, che gli aumenti di servizio maturati
entro la data del 31 dicembre 1997, con
percezione della relativa indennità, siano
riconosciuti validi anche se eccedenti i
cinque anni e, in tal caso, non ulteriormente
aumentabili dal 1° gennaio 1998, in
conformità a quanto previsto dall'articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/1997,
concludendo con la richiesta di reiezione del
ricorso, con vittoria di spese.

3.A conclusione dell'odierna udienza, il ricorso è
stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. Il ricorso è fondato.

La questione oggetto della controversia concerne la maggiorazione per riscatto la cui disciplina è posta:

- dall'art. 5 del D. Lgs. n. 165/97, che al comma 1 prevede “gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni”. Al successivo comma 3, del medesimo articolo è stabilito che “gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato”;
- dall'art. 7, comma 3, dello stesso D. Lgs., secondo cui “gli aumenti dei periodi di

servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1”.

Va, peraltro, evidenziato che la giurisprudenza contabile prevalente è orientata nel senso che può costituire oggetto della c.d. supervalutazione di 1/5 anche il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola Allievi, alla luce del tenore letterale dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/97, chiarissimo nel ritenere riconoscibili i “periodi di servizio comunque prestati” (cfr. Sez. I Centr. App., sent. n. 280/2021; Sez. II Centr. App., sent. n. 223/2021).

Nel caso in esame, i periodi richiesti sono maturati entro la data del 31 dicembre 1997 e il ricorrente, in ossequio alla tempistica prevista dalla normativa, ha inteso esercitare un proprio diritto nei limiti previsti dall’ordinamento.

In un caso analogo, la giurisprudenza contabile ha

statuito che una siffatta interpretazione appare
“maggiormente rispondente al dato normativo ed
anche più idonea ad evitare dubbi di
costituzionalità della disposizione in esame, anche
ai fini della eventuale valutazione del sistema
(retributivo o contributivo) da porre a base della
pensione da erogare”. Infatti, “non è con la
proposizione della domanda di riscatto che sorge il
diritto per il richiedente di ottenere la
maggiorazione del periodo di servizio, ma con il
verificarsi del fatto costitutivo presupposto della
stessa, ciò che nel caso di specie è rappresentato
dalla frequentazione della Scuola Allievi, mentre
la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere
di riscatto sono solo le modalità operative per
esercitare il predetto diritto.

Ciò posto in diritto, alla fattispecie in esame,
deve riconoscersi che il Capitano di Vascello
XX ha maturato il diritto ad ottenere
la maggiorazione ex art. 5 comma 3 del d.lgs. n.
165/1997 con riferimento ai periodi di servizio
dal 03.11.1980 al 19.07.1981; dal 14.10.1981 al
15.07.1982; dal 13.10.1982 al 08.07.1983 e dal
06.09.1983 al 31.05.1984, quando ancora il

quinquennio di maggiorazioni non era stato superato.

Va da sé che i periodi eccedenti il quinquennio maturati successivamente al 1.01.1998 comunque non saranno valutati ai fini pensionistici, nel rispetto di quanto previsto dall'art.7 comma 1 del d.lgs.165/1997.

2.A seguito dell'accoglimento del motivo riferito al riscatto del periodo indicato in domanda, laddove l'interessato risulti aver maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, la liquidazione del trattamento pensionistico avvenuta con il criterio misto va ricalcolata con il criterio retributivo.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri accessori. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso nei termini di cui motivazione. Liquidà le spese di lite in euro 1.500,00, oltre oneri accessori. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di
competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
18 marzo 2024. .

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Firmato digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA